

D.L. N.381 DEL 17.11.2014: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2015)

L'articolo 1 fissa in 50 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 5,50 per cento e durata minima di venti anni.

Il rilevante aumento del limite massimo di indebitamento rispetto agli esercizi precedenti in forza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa) del D.lgs. 10 agosto 2014, n126 (decreto correttivo del D.lgs.118/2011) che ricomprende tra le entrate utili ai fini del calcolo anche il fondo per il trasporto pubblico locale alimentato dalle accise sulle benzine e sul gasolio.

L'articolo 2 in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede di prorogare nell'anno 2015 la possibilità di finanziare il saldo finanziario negativo degli esercizi 2007, 2008 e 2009 derivante dalla mancata contrazione dei mutui o altre forme di indebitamento negli esercizi medesimi in conseguenza delle effettive giacenze di cassa dell'esercizio 2014 e dell'andamento dei pagamenti in conto capitale.

L'articolo 3 dispone che per l'anno 2014 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

L'articolo 4 impone alla gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2014 il rispetto, in termini di competenza finanziaria e competenza euro compatibile, del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

L'articolo 5 comma 1, indica l'importo destinato nel bilancio al programma investimenti in sanità.

L'articolo 6 è finalizzato a consentire l'avvio tempestivo delle azioni previste nella programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020), mediante l'attivazione dei primi interventi indifferibili, nelle more della definitiva approvazione della stessa. La Giunta regionale viene quindi autorizzata ad anticipare quota del cofinanziamento statale del programma nel limite massimo di 3.000.000,00 di euro, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

L'articolo 7 nell'ottica di continuare a perseguire la virtuosa strada intrapresa della riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, avviata da alcuni anni dalla Regione Liguria, propone un ulteriore contenimento della spesa per studi ed incarichi di consulenza.

L'articolo 8 nell'ottica di continuare a perseguire la virtuosa strada intrapresa della riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, avviata da alcuni anni dalla Regione Liguria, propone un ulteriore contenimento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

L'articolo 9 nell'ottica di continuare a perseguire la virtuosa strada intrapresa della riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, avviata da alcuni anni dalla Regione Liguria, propone di non concedere sponsorizzazioni anche per l'anno 2015.

L'articolo 10 *nell'ottica di continuare a perseguire la virtuosa strada intrapresa della riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, avviata da alcuni anni dalla Regione Liguria, propone un ulteriore contenimento della spesa per il servizio automobilistico regionale. La norma è in linea con la normativa nazionale.*

L'articolo 11 *nell'ottica di continuare a perseguire la virtuosa strada intrapresa della riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, avviata da alcuni anni dalla Regione Liguria, propone un ulteriore contenimento della spesa per formazione.*

L'articolo 12 *modifica l'articolo 5 della l.r. 9/2008 (legge finanziaria 2008) in materia di esenzione per veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano ed è volto a chiarire che l'agevolazione quinquennale dal pagamento della tassa automobilistica viene concessa solamente in sede di prima installazione degli impianti GPL e metano e non può essere reiterata a seguito dei collaudi successivi previsti per detti impianti.*

L'articolo non prevede variazioni finanziarie.

L'articolo 13 *modifica l'articolo 21 della l.r. 41/2013 (legge finanziaria 2014), in materia di Imposta Regionale sulle Concessioni Demaniali Marittime adeguando, a decorrere dall'anno 2015, i termini di pagamento dell'imposta a quelli disposti dall'Erario nel corso del 2014 per il pagamento del canone (15 settembre), conseguentemente anche le comunicazioni alla Regione e la notifica ai soggetti passivi degli importi dovuti viene posticipata al 31 luglio.*

Nessuno dei commi dell'articolo prevede variazioni finanziarie.

L'articolo 14 *al fine di poter corrispondere alle Aziende di trasporto le somme per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti di lavoro, in attesa della piena operatività della riforma del sistema di trasporto pubblico, definisce la natura di tali somme.*

L'articolo 15 *considerato che le procedure competitive per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico sono in corso di espletamento per concludersi entro il 31 dicembre 2015, come previsto all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n.18, procede alla ripartizione delle risorse per il trasporto su gomma per il 2015.*

L'articolo 16 *nell'ottica di semplificazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa, modifica l'articolo 28 della Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 "Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria", procedendo alla trasformazione dell'attuale Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) da organo collegiale ad organo monocratico, il cui componente, in possesso della professionalità e delle competenze necessarie, è individuato tra soggetti esterni all'Ente.*

Tale trasformazione dell'OIV, da tre componenti (due esperti esterni più il Segretario Generale dell'Ente) ad un solo componente esterno, intende perseguire l'obiettivo di garantire la più assoluta indipendenza ed imparzialità all'organismo in questione e, allo stesso tempo, di consentire delle economie per il bilancio regionale. Infatti, il previsto compenso, che sarà determinato dalla Giunta regionale fino ad un massimo di euro 18.000,00, sarà corrisposto all'unico componente esterno e non più a due, come prevede l'attuale composizione dell'Organismo.

L'articolo 17 *statuisce che la copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.*

L'articolo 18 *reca la dichiarazione d'urgenza.*

Articolo 1 (Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2015 in 50 milioni di euro.

Articolo 2 (Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) b) e c) della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014) e ss.mm e ii)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata per l'anno 2015 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo degli esercizi 2007, 2008, 2009 di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 42/2013 e ss.mm e ii.

Articolo 3 (Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2015-2017, per l'anno 2015 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

Articolo 4 (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2015 deve assicurare, in termini di competenza finanziaria e competenza euro compatibile, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

Articolo 5 (Programma investimenti in sanità)

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2015 in euro 4.289.097,67.

Articolo 6 (Attivazione interventi di programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020)

1. Nelle more della definitiva approvazione della programmazione FSC 2014/2020, al fine di consentire l'avvio tempestivo delle azioni ivi previste, mediante l'attivazione dei primi interventi indifferibili, la giunta regionale è autorizzata ad anticipare una quota del programma nel limite massimo di 3.000.000,00 di euro, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

Articolo 7 (Controllo della spesa per studi ed incarichi di consulenza)

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2015, in armonia con quanto disposto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dall'art. 14 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 non può essere superiore al 75% per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2014 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
 - a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
 - b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 19 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
 - d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
 - e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
6. Gli enti di cui al comma 5 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I direttori degli enti del settore regionale allargato che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 ai sensi dell' articolo 1, comma 7, del decreto - legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
8. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.

Articolo 8

(Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2015, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2014 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.
4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Articolo 9

(Spesa per sponsorizzazioni)

1. La Regione, per l'anno 2015, non effettua spese per sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

Articolo 10

(Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)

1. La Regione attua le disposizioni di contenimento di spesa per autovetture di cui all'articolo 1, comma 143, della Legge n. 228/2012, all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis, del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di cui all'art. 15 del d.l. n. 66/2014, come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014.
2. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2015, non può essere superiore al 30 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità, computati al netto dei conguagli derivanti dai contratti di noleggio stipulati in data anteriore al 1 gennaio 2014.
3. Fino al 31 dicembre 2015 non è possibile acquistare autovetture, né stipulare contratti di leasing finanziario aventi ad oggetto autovetture, salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 4 bis, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato e al servizio di Protezione Civile, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

Articolo 11

(Riduzione della spesa per formazione)

1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'ARPAL per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2008)")

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2008 fra le parole "installato" e "un sistema" sono inserite le parole " , per la prima volta, ".

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2014)")

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 41/2013 le parole "30 maggio" sono sostituite dalle parole "31 luglio".
2. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 41/2013 le parole "31 luglio" sono sostituite dalle parole "15 settembre".

Articolo 14

(Contributi per oneri CCNL per il trasporto pubblico locale)

1. Nelle more della piena operatività della riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 (riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 5 agosto 2014 n.18 (disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013 n.33 (riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)), gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale sono erogati alle Aziende di trasporto a titolo di contributi.

Articolo 15

(Riparto di risorse per l'anno 2015)

1. Nelle more dell'affidamento dei servizi di cui all'articolo 14 della l.r. 33/2013, le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite secondo le medesime quote percentuali dell'anno 2014.

Articolo 16

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 "Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria")

1. L'articolo 28 della l.r. 59/2009 è così sostituito:

“Art. 28.

(Organismo indipendente di valutazione)

1. L'Organismo indipendente di valutazione è un organo monocratico nominato dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, ed è composto da un componente scelto tra soggetti esterni all'Ente.
 2. Il componente di cui al comma 1 deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e dell'organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
 3. Il componente di cui al comma 1 non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
 4. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità nonché la performance dell'Ente;
 - b) comunica tempestivamente alla Giunta regionale le eventuali criticità riscontrate;
 - c) valida la Relazione sulla performance;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone alla Giunta regionale la valutazione annuale del Segretario generale, dei Direttori generali e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;
 - f) assolve le altre funzioni attribuite dalla legge in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
 5. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabiliti ulteriori specifici requisiti per la nomina e individuate ulteriori funzioni anche secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e può essere esteso l'ambito di competenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione ad altri enti regionali.
 6. Il compenso annuo omnicomprensivo spettante al componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione è determinato con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di euro 18.000,00. L'ammontare del compenso è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all'impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità.”
2. In fase di prima applicazione, il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione, come disciplinato dal presente articolo, è nominato dalla Giunta regionale a far data dal 1 gennaio 2016.

Articolo 17

(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

Articolo 18

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.